



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 84

Riunione del 17 luglio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

75.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE ATLETE :

- **Giorgia LOCCI**
- **Veronica MATTU**
- **Valentina PANIZIUTTI**

Con atto di deferimento relativo al procedimento 65.18.19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti delle atlete:

- **GIORGIA LOCCI:** *“per non aver risposto all’invito del 18/1/2019 da parte del sodalizio di appartenenza Cagliari Volleyball ASD a sottoporsi a visita medica e alla convocazione per l’incontro di pallavolo del 9/2/2019 e, in generale, per aver abbandonato il sodalizio di appartenenza nel corso della stagione sportiva 2018/19, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*

- **VERONICA MATTU:** *“per non aver risposto all’invito del 18/1/2019 da parte del sodalizio di appartenenza Cagliari Volleyball ASD a sottoporsi a visita medica e alla convocazione per l’incontro di pallavolo del 9/2/2019 e, in generale, per aver abbandonato il sodalizio di appartenenza nel corso della stagione sportiva 2018/19, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*

- **VALENTINA PANIZIUTTI:** *“per non aver risposto all’invito del 18/1/2019 da parte del sodalizio di appartenenza Cagliari Volleyball ASD a sottoporsi a visita medica e alla convocazione per l’incontro di pallavolo del 9/2/2019 e, in generale, per aver abbandonato il sodalizio di appartenenza nel corso della stagione sportiva 2018/19, così violando i principi*



informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle atlete incolpate per l'udienza del 17 Luglio 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per le incolpate. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti delle incolpate;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dalle atlete incolpate;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 18/2/2019 a mezzo del quale, il Sig. Simone Mereu, in qualità di Presidente del Cagliari Volley ASD, denunciava la condotta antiregolamentare tenuta dalle atlete Giorgia Locci, Veronica Mattu e Valentina Paniziutti le quali, benché regolarmente invitate con missiva del 18/01/2019 a sottoporsi a visita medica visto l'approssimarsi della data di scadenza dei certificati medici delle stesse e regolarmente convocate per l'incontro di pallavolo del 09/02/2019, non accettavano tale invito formalizzando con lettere del 22/01/2019 di pari contenuto e forma anche la loro volontà di non proseguire il campionato con il Cagliari Volley ASD per motivi strettamente personali ed asseritamente legati ad impegni di studio, abbandonando di fatto il sodalizio di appartenenza.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico delle atlete incolpate, le quali facevano pervenire una memoria difensiva nella quale sostanzialmente confermavano la loro impossibilità di proseguire il rapporto con il Cagliari Volley ASD per asseriti motivi personali e di studio, invocando, quale esimente di responsabilità, il punto 4 del regolamento interno dell'associazione Cagliari Volley ASD che testualmente recita: *“Saranno giustificate solo le assenze in caso di malattia o di studio”*.

La Procura medesima, ritenendo le difese delle atlete incolpate non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, le deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dalle



atlete incolpate nella memoria difensiva depositata, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che le atlete Giorgia Locci, Veronica Mattu e Valentina Paniziutti, benché regolarmente invitate con missiva del 18/01/2019 a sottoporsi a visita medica visto l'approssimarsi della data di scadenza dei certificati medici delle stesse, e regolarmente convocate per l'incontro di pallavolo del 09/02/2019, non hanno risposto all'invito di sottoporsi a visita medica né hanno risposto alla convocazione per l'incontro del 09.02.2019, abbandonando di fatto il sodalizio di appartenenza durante il campionato in corso.

Le motivazioni addotte dalle atlete incolpate, nella memoria difensiva depositata, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

A prescindere dalle reali motivazioni che hanno indotto le atlete ad abbandonare il sodalizio, si ritiene, in particolare, che le disposizioni del regolamento interno dell'associazione Cagliari Volley ASD, che in qualche modo giustifica le assenze in caso di malattia o di studio - per quelle, a parere del Tribunale, aventi carattere temporaneo e non definitivo, come nel caso che ci occupa - non possono in ogni caso essere opponibili alla Federazione di appartenenza e/o escludere gli obblighi derivanti dal tesseramento a carico degli atleti così come stabiliti nella normativa statutaria e regolamentare della Federazione medesima.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dalle atlete incolpate appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico delle atlete Giorgia Locci, Veronica Mattu e Valentina Paniziutti, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 26 luglio 2019.

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 luglio 2019